



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE  
E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

*Approvate dal Consiglio Nazionale con delibera n. 324 del 17 maggio 2023*

## Sommario

TITOLO I ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE .....	2
ART. 1 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO.....	2
ART. 2 - I DELEGATI .....	2
ART. 3 - I CANDIDATI .....	2
ART. 4 - COMITATO ELETTORALE E TERMINI.....	2
ART. 5 - INCANDIDABILITA' E INCOMPATIBILITA' .....	3
ART. 6 - LISTE DEI CANDIDATI .....	3
ART. 7 - ATTIVITA' DEL COMITATO ELETTORALE.....	4
ART. 8 - IL SEGGIO ELETTORALE.....	4
ART. 9 - PREPARAZIONE DEL SEGGIO .....	4
ART. 10 - IDENTIFICAZIONI .....	5
ART. 11 - CRITERI DI VOTO .....	5
ART. 12 - SCRUTINIO.....	5
ART. 13 - RECLAMI .....	6
ART. 14 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI .....	6
ART. 15 - VERBALIZZAZIONE.....	6
ART. 16 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO ELETTO .....	6
TITOLO II ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE.....	7
ART. 17 - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI .....	7
ART. 18 - ELETTORATO PASSIVO .....	7
ART. 19 - ELEZIONE DEL COLLEGIO .....	7
ART. 20 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO.....	7
TITOLO III NORME FINALI .....	7
ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE .....	7

## **TITOLO I ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE**

### **ART. 1 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO**

1. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, con sede in Roma, è composto da 15 membri eletti dai Consigli Provinciali.
2. I Consiglieri durano in carica tre anni decorrenti dalla data di insediamento del Consiglio Nazionale e sono rieleggibili.

### **ART. 2 - I DELEGATI**

1. Per lo svolgimento delle elezioni i Consigli Provinciali esprimono, tra i propri iscritti, i delegati al voto.
2. A ciascun Consiglio Provinciale spetta un delegato per ogni 50 iscritti o frazione di 50 fino a 200 iscritti e un delegato ogni 100 iscritti o frazione di 100 oltre i 200 iscritti all'Albo.
3. Ogni delegato ha diritto al voto che esprime nei modi e termini di cui al successivo articolo 9.

### **ART. 3 - I CANDIDATI**

1. Ciascun Consiglio Provinciale, con delibera consiliare, può eleggere un candidato alla carica di consigliere nazionale, scelto tra tutti i propri iscritti che abbiano un'anzianità di almeno 8 anni di iscrizione, anche se maturata in Albi di province diverse.

### **ART. 4 - COMITATO ELETTORALE E TERMINI**

1. Il Consiglio Nazionale in carica, almeno 120 giorni prima della scadenza del proprio mandato, fissa la data delle elezioni, da tenersi entro gli ultimi 30 giorni del mandato stesso, e nomina un Comitato Elettorale composto di 3 membri e di un Segretario privo di diritto al voto relativamente alle decisioni del Comitato stesso.
2. Almeno 1/3 dei membri del Comitato Elettorale deve appartenere al genere meno rappresentato nel comitato stesso.
3. Il Consiglio Nazionale nomina altresì, con i medesimi criteri di cui al precedente comma, tre membri supplenti ed un Segretario supplente.
4. Il Comitato Elettorale con sede presso il Consiglio Nazionale dell'Ordine, che gli fornisce il necessario supporto organizzativo, provvede ad eleggere, fra i propri componenti, il Presidente.

5. Il Comitato Elettorale entro 90 giorni dalla data stabilita per le elezioni, comunica a mezzo pec, ai Consigli Provinciali, tale data.
6. I Consigli Provinciali individuano, almeno 60 giorni prima della data delle elezioni, ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, rispettivamente i propri delegati ed il proprio candidato.
7. I Consigli Provinciali, almeno 45 giorni prima della data delle elezioni, comunicano al Comitato Elettorale, a mezzo pec:
  - a) nome, cognome e numero di iscrizione all'Albo dei delegati e del candidato;
  - b) data e luogo di nascita degli stessi;
  - c) anzianità di iscrizione all'Albo del candidato;
  - d) pec dei delegati e del candidato;
  - e) il numero dei propri iscritti alla data di cui al comma 6 del presente articolo 4.
8. La qualifica di delegato è incompatibile con quella di candidato.
9. Il Comitato Elettorale, almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni, invia a mezzo pec lettera di convocazione a ciascun delegato, previa verifica del possesso dei requisiti e della regolarità dell'indicazione da parte dal rispettivo Consiglio Provinciale.
10. Entro lo stesso termine di 15 giorni, il Comitato elettorale invia ai Consigli Provinciali la lista o le liste ammesse di candidati concorrenti di cui al successivo articolo 6.
11. Il Consiglio Nazionale in carica provvede alla sostituzione dei membri del Comitato Elettorale individuati come candidati o delegati dai Consigli Provinciali con i membri supplenti o, nel caso in cui anche i supplenti siano delegati o candidati, con altri iscritti all'albo.

#### **ART. 5 - INCANDIDABILITA' E INCOMPATIBILITA'**

1. Il candidato per l'elezione a Consigliere del Consiglio Nazionale non può essere anche candidato per l'elezione del Collegio dei Revisori del Consiglio Nazionale.
2. Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio Provinciale e del Consiglio Nazionale.

#### **ART. 6 - LISTE DEI CANDIDATI**

1. Liste comprendenti un numero di candidati pari a 15 ed eventuali membri in surroga sono presentate al Comitato Elettorale, a mezzo pec, entro e non oltre le ore 21.00 del 20° giorno precedente la data delle elezioni.

2. Ciascuna lista presentata deve rispettare, a pena di inammissibilità, i principi della parità di genere, prevedendo che almeno 5 candidati appartengano al genere meno rappresentato nella lista.
3. I candidati non possono essere compresi in più liste.
4. Ciascuna lista deve essere presentata da un numero non inferiore a 30 delegati di cui all'art. 4
5. Le liste devono recare le firme dei candidati per accettazione e quelle dei delegati presentatori che possono firmare una sola lista.
6. Le firme di accettazione dei candidati e quelle dei presentatori devono essere autenticate da un notaio o dal Presidente del Consiglio Nazionale in carica o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

### **ART. 7 - ATTIVITA' DEL COMITATO ELETTORALE**

1. Il Comitato Elettorale, provvede:
  - a) previa verifica della regolarità delle indicazioni dei Consigli Provinciali, alla formazione dell'elenco dei delegati al voto;
  - b) previa verifica dei requisiti e della regolarità delle indicazioni dei Consigli Provinciali e della corretta formazione delle liste presentate, alla ammissione delle stesse;
  - c) alla stampa delle schede di votazione contenenti l'elenco dei candidati in ordine alfabetico per ogni lista;
  - d) sui reclami ad esso presentati avverso l'ammissione delle liste e la formazione dell'elenco dei delegati.
2. I reclami di cui al comma precedente, possono essere presentati al Comitato Elettorale fino alle ore 12.00 del giorno antecedente all'insediamento del seggio Elettorale di cui al successivo articolo 8.

### **ART. 8 - IL SEGGIO ELETTORALE**

1. Il giorno precedente a quello fissato per le elezioni, si insedia il Seggio elettorale per l'adempimento delle attività necessarie al corretto svolgimento delle elezioni.
2. Il Presidente del Comitato elettorale assume la presidenza del Seggio, i due membri la funzione di scrutatori mentre la funzione di Segretario del seggio viene svolta dal segretario del Comitato elettorale.

### **ART. 9 - PREPARAZIONE DEL SEGGIO**

1. Il Presidente del Seggio elettorale verifica che nel seggio si trovino:
  - uno spazio che consenta di votare in luogo appartato e non accessibile agli altri elettori in attesa;
  - una o più cabine o paraventi che consentano di votare in assoluta segretezza;

- un'urna vuota, chiusa e sigillata dal Seggio, avente una fessura per l'introduzione delle schede votate.
- 2. Prima dell'inizio delle votazioni, il Presidente del Seggio provvede a preparare un numero di schede pari a quello complessivo dei delegati dei Consigli Provinciali. Tali schede devono essere firmate da un componente del Seggio, numerando il tagliando di controllo, 'si da renderle insostituibili. Le schede devono essere quindi timbrate e idoneamente custodite.
- 3. Il seggio resta aperto ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 15.00 del giorno fissato.

#### **ART. 10 - IDENTIFICAZIONI**

- 1. Il delegato viene ammesso a votare previa presentazione della delega ed accertamento della sua identità personale, da compiersi mediante la presentazione della tessera di riconoscimento, rilasciata dal Consiglio Provinciale, o di altro documento idoneo.
- 2. Di ogni singola operazione di voto deve essere presa nota da parte di uno degli scrutatori, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nel rispettivo elenco dei delegati.

#### **ART. 11 - CRITERI DI VOTO**

- 1. A ciascun delegato è consegnata una scheda elettorale.
- 2. Il delegato può votare per un numero di candidati non superiore a 10 anche appartenenti a liste diverse.
- 3. Non è consentito il voto di lista in caso di liste concorrenti.
- 4. In assenza di liste concorrenti è valido anche il voto dato alla unica lista ammessa.
- 5. La scheda elettorale può contenere l'indicazione di uno o più membri in surroga i quali, nell'ambito delle rispettive liste, succedono dopo che sia stato esaurito il criterio indicato dal Legislatore nell'art. 20, 2° comma della Legge 12/79.
- 6. Il voto espresso per i membri in surroga non rientra nel limite di cui al comma 2 del presente articolo.

#### **ART. 12 - SCRUTINIO**

- 1. Scaduto l'orario di votazione, il Presidente ammette a votare gli elettori presenti al seggio ed inizia immediatamente le operazioni di scrutinio, che sono pubbliche.
- 2. Il Presidente estrae le schede dall'urna e le legge ad alta voce.
- 3. Sono considerate nulle le schede che contengono segni od indicazioni atti a far riconoscere il votante, nonché quelle che contengono un numero di nominativi votati superiori a 10.

### **ART. 13 - RECLAMI**

1. Il Presidente del Seggio decide senza ritardo sui reclami o sulle questioni che possono insorgere durante le operazioni elettorali, dopo aver sentito gli scrutatori. L'eventuale disaccordo degli scrutatori è messo a verbale.

### **ART. 14 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI**

1. Terminato lo spoglio delle schede, il Presidente del Seggio procede alla proclamazione degli eletti in base al numero dei voti riportati da ciascun candidato.
2. In caso di parità, prevale il candidato appartenente al genere meno rappresentato in lista, tra gli appartenenti allo stesso genere prevale il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, prevale il più anziano di età.
3. I criteri di cui al precedente comma si applicano anche per i membri in surroga.
4. Sono proclamati eletti i 15 candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi.

### **ART. 15 - VERBALIZZAZIONE**

1. Le attività svolte dal Comitato elettorale e le operazioni svolte dal Seggio elettorale devono risultare da appositi verbali, firmati in ciascun foglio dai rispettivi componenti.
2. I due verbali, con tutti gli allegati e le schede scrutinate, sono trasmessi in plico, sigillato con il bollo del Seggio elettorale e firmato dai componenti del Seggio stesso, al Consiglio Nazionale.

### **ART. 16 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO ELETTO**

1. Entro il termine di 15 giorni dalla data di proclamazione dei risultati delle elezioni, il Presidente del Consiglio Nazionale uscente provvede a convocare i membri eletti.

## **TITOLO II ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE**

### **ART. 17 - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

1. Presso il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro è istituito un Collegio dei Revisori dei Conti composto da 3 membri, di cui almeno 1 appartenente al genere meno rappresentato, eletti dai Consigli Provinciali.
2. I revisori dei conti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

### **ART. 18 - ELETTORATO PASSIVO**

1. I Componenti del Collegio dei Revisori devono essere eletti fra i Consulenti del Lavoro, che non siano consiglieri provinciali o nazionali, che abbiano un'anzianità di almeno 8 anni di iscrizione, anche se maturata in Albi di province diverse, esclusi i sospesi dalla professione.
2. Non si può far parte contemporaneamente di un collegio dei revisori dei conti provinciale e del collegio nazionale.

### **ART. 19 - ELEZIONE DEL COLLEGIO**

1. I membri del collegio dei revisori sono eletti contemporaneamente ai componenti del Consiglio Nazionale, con scheda separata e secondo le disposizioni previste dal Titolo I del presente Regolamento, laddove compatibili, anche con riferimento al voto per la lista unica ed alle surroghe.

### **ART. 20 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti così eletto nomina il proprio Presidente.

## **TITOLO III NORME FINALI**

### **ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Le norme del presente Regolamento entrano in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Nazionale.